Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1953

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNONE, RAUTI, BALBONI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHÈ e MAFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2020 (*)

Modifica al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'istituzione della medaglia al merito per la lunga attività subacquea del personale militare delle Forze armate e della Guardia di finanza in possesso del brevetto di palombaro e di sommozzatore

(*) Testo non rivisto dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, nel quadro delle distinzioni onorifiche e altre ricompense della Repubblica, previste dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede l'introduzione di un adeguato riconoscimento, per la lunga attività, in favore del personale militare, delle Forze armate e della Guardia di finanza, in possesso dei brevetti di palombaro e di sommozzatore.

Si tratta di un intervento che muove dall'intento di tributare, anche per queste categorie di personale, al pari di altre, un giusto riconoscimento per l'impegno costante, la dedizione, la professionalità e la costante esposizione di queste categorie ad elevati fattori di rischio, propri degli scenari operativi iperbarici, spesso contaminati da agenti chimici e biologici pericolosi, con particolare riguardo a coloro che abbiano svolto per lungo periodo tale delicata quanto essenziale attività per la tutela e la sicurezza della nazione e della pubblica incolumità, nella bonifica delle acque territoriali da ordigni esplosivi derivanti dai conflitti armati del passato, nel contrasto alle minacce di matrice terroristica su obiettivi marittimi, nelle operazioni di polizia giudiziaria e economico-finanziaria in materia di contrasto ai traffici illeciti e ai reati ambientali, nelle operazioni di tutela e salvaguardia della vita umana in mare e in tutte le attività specialistiche che possono essere svolte in condizioni straordinarie ma in sicurezza esclusivamente da queste categorie di personale addestrato e in possesso delle qualifiche e dei relativi brevetti.

Quanto alla modifica che si propone, l'intervento trova adeguata collocazione nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, il testo normativo che nel nostro ordinamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e delle Forze armate italiane. Precisamente, le modifiche proposte si collocano all'interno del libro quarto (Personale militare), titolo VIII (Disciplina militare), capo V (Onorificenze militari e ricompense): rispettando l'impostazione legislativa e la *consecutio* logica del provvedimento assunto a base normativa del presente disegno di legge, si propone l'introduzione, dopo la sezione VI (Ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri), di una « Sezione VI-*bis* », rubricata: « Ricompense al merito per il personale militare appartenente alle categorie di palombaro e di sommozzatore), con l'introduzione di tre nuovi articoli: l'articolo 1443-*bis,* istitutivo della medaglia al merito per lunga attività, volta a garantire un giusto riconoscimento per la "lunga attività subacquea" al personale militare appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, in possesso del brevetto di palombaro o di sommozzatore », che svolge o abbia svolto senza demeriti, attività di immersione continuativa come definita dalle normative e disposizioni vigenti; l'articolo 1443-*ter*, che prevede che il Ministro della difesa, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge che si propone, determini i requisiti temporali, di grado e di concessione, nonché la procedura per l'istruzione delle domande, la definizione delle pratiche e gli adempimenti necessari per il riconoscimento e la concessione della medaglia, stabilendo altresì le caratteristiche della medaglia con particolare riferimento ai ma-

teriali di conio, al peso, al diametro, al fregio, alle inscrizioni da riportare; infine, l'articolo 1443-*quater*, in materia di copertura finanziaria, propone lo stesso schema di copertura, ripartito per amministrazione di riferimento del personale destinatario del provvedimento, già previsto per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione di altre onorificenze disciplinate dal Codice dell'ordinamento militare, e in particolare, per la medaglia mauriziana (il riferimento è all'articolo 571 del decreto legislativo n. 66 del 2010), prevedendo che l'onere sia posto a carico del pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa per il personale delle Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il personale della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro quarto, titolo VIII, capo V, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione VI è inserita la seguente:

« SEZIONE VI-*BIS*

RICOMPENSE AL MERITO PER IL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI PALOMBARO E DI SOMMOZZATORE

Art. 1443-*bis*. – *(Istituzione)* – *1*. Con la finalità di garantire un giusto riconoscimento per la lunga attività subacquea al personale militare appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza, in servizio e in congedo, in possesso del brevetto di palombaro o di sommozzatore, che svolge o abbia svolto senza demeriti, attività di immersione continuativa come definita dalla normativa vigente, è istituita la medaglia al merito per lunga attività subacquea.

Art. 1443-*ter*. – *(Attuazione)* – *1*. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti temporali, di grado e di concessione, la procedura per l'istruzione delle domande, la definizione delle pratiche e gli adempimenti necessari per il riconoscimento e la concessione della medaglia di cui all'articolo 1443-*bis*.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le caratteristiche della medaglia con particolare riferimento ai materiali di conio, al peso, al diametro, al fregio e alle inscrizioni da riportare.

Art. 1443-*quater*. – *(Copertura finanziaria)* – *1*. L'onere derivante dalla concessione al personale militare appartenente alle Forze armate della medaglia al merito per lunga attività subacquea, di cui all'articolo 1443-*bis*, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. L'onere derivante dalla concessione al personale del Corpo della Guardia di finanza della medaglia al merito per lunga attività subacquea, di cui all'articolo 1443-*bis*, è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze ».

€ 1,00